

gravità della lesione alla integrità fisio-psichica e all'età del danneggiato nonché da personalizzare attraverso un aumento sino al 30% dei valori standard in ragione delle particolari condizioni soggettive del danneggiato), come pure del danno morale (in misura variabile tra la metà ed un quarto dell'importo liquidato a titolo di danno biologico).

A seguito delle decisioni delle Sezioni unite del 2008, le tabelle sono state modificate prima nel 2009 e poi nel 2013 onde perseguire l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, nonché tenere conto in specifica tabella del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per morte del congiunto. Nella sostanza si è aumentato, attraverso una percentuale ponderata (aumento fisso pari al 25% per invalidità dall'1 al 9%; progressivo per punto dal 26% al 50% per invalidità dal 10 al 34%; aumento fisso pari al 50% per invalidità dal 35 al 100%), il valore finale del punto utile al calcolo del danno non patrimoniale al fine di integrarlo per tenere conto della componente morale. Ad avviso di una parte della dottrina e della giurisprudenza, a continuare a rimanere fuori dalle tabelle milanesi sarebbero le componenti esistenziali del danno non patrimoniale (essendo insufficiente il riferimento agli aspetti relazionali del biologico), che dunque la tecnica meneghina oblitererebbe, con necessità, per l'orientamento personalista, di procedere ad una liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale al fine di compensare la lesione reale ed effettiva alla situazione soggettiva esistenziale ontologicamente diversa dalle componenti biologiche e morali ⁽¹¹⁰⁹⁾.

Le tabelle romane, invece, sul presupposto che il punto non tenesse conto della sofferenza interiore, continuarono ad essere utilizzate, pur dopo le sentenze di San Martino, esclusivamente per la liquidazione del danno biologico, dovendo quello morale ricevere una liquidazione autonoma senza che si verificasse alcuna duplicazione di voci risarcitorie ⁽¹¹¹⁰⁾.

Nonostante queste critiche al metodo milanese la giurisprudenza di

⁽¹¹⁰⁹⁾ Di recente l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, onde inaugurare una nuova stagione per le tabelle milanesi, ha proposto di allargare il campo di applicazione ideando inediti parametri liquidatori per la quantificazione giudiziale di altre tipologie di pregiudizi: il danno biologico intermittente (liquidato in favore della persona deceduta per causa diversa), il danno da lesione del rapporto parentale, il danno c.d. terminale, il danno differenziale-incrementativo, il danno da diffamazione e da abuso del processo. Le proposte sono state sottoposte alla comunità scientifica ed agli operatori del diritto nel corso di un incontro seminariale svoltosi a Milano il 3 febbraio 2017 e poi sono state approvate nel marzo 2018.

⁽¹¹¹⁰⁾ Per l'esame delle differenze M. ROSSETTI, *Le nuove tabelle dei Tribunali di Roma e Milano*, in G. PONZANELLI, *Il danno patrimoniale dopo le sezioni unite*, *Speciale Danno resp.*, 2009, 29 ss.